



**Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 in data 18.12.1998

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate che comprendono al Comune in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 ed è finalizzato ad assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e semplificazione.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle previste nel regolamento comunale di contabilità.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 2
Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni del Consiglio Comunale ove trattasi di istituzione e di Giunta Comunale ove trattasi di adeguamento, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. L'istituzione dei nuovi servizi a domanda individuale compete, comunque, al Consiglio Comunale.
4. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, canoni, compartecipazioni e prezzi in vigore.

Art. 3
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa conclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 4
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i funzionari ai quali risultano affidate con il Bilancio di Previsione e specificate con il piano risorse e obiettivi, le risorse relative.
2. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete ad un singolo soggetto nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 36, comma 5-ter, della L. 08.06.1990 n. 142, o dalla Giunta Comunale ove la legge preveda la competenza di tale organo. Il responsabile dell'entrata e quindi anche del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune nelle controversie alle quali lo stesso abbia determinato di intervenire.
3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, con le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità.

4. Qualora sia disposto di affidare a terzi le attività previste dall'art. 52, comma 5, lett. B) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n 446 detti soggetti devono intendersi responsabili ai sensi dei precedenti commi.

Art. 5

Modalità di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale delibera motivatamente in merito alla modalità di gestione delle entrate scegliendo fra:
 - a) Gestione diretta;
 - b) Gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 08.06.1990 n. 142
 - c) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - d) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - e) Affidamento a società miste previste all'art. 52, comma 5, lettera b), punto 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'affidamento alla gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della Legge 24.12.1994 n. 724.

Art. 6

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dai singoli regolamenti di cui al precedente art. 1, comma 3, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) Mediante Bancomat o carta di credito accettata dal Tesoriere comunale, ove il relativo servizio sia stato attivato.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. C) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data effettiva di disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 7

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Annualmente la Giunta Comunale approva il piano dell'attività di controllo che contiene:
 - a) La percentuale minima dei controlli da effettuare nell'anno;
 - b) I criteri generali che devono informare l'attività del funzionario addetto al controllo;
 - c) Le risorse poste a disposizione delle strutture per l'adempimento dell'attività di controllo programmata;

3. Il responsabile indicato all'art. 4 del presente regolamento, nell'attività di controllo si attiene ai principi di economicità, intesa soprattutto come utilizzo razionale di risorse umane e materiali, e semplificazione delle procedure.

Art. 8

Omissione e ritardo dei pagamenti di somme non aventi natura tributaria

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Qualora non sia ritenuto opportuno gestire direttamente l'attività di cui al presente articolo, la stessa può essere oggetto di affidamento a terzi secondo quanto prevede l'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ovvero di gestione nelle forme associate di cui agli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 08.06.1990 n. 142.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di gestione in affidamento o in forma associata, si conformeranno alle norme contenute nel presente regolamento e troveranno ulteriore disciplina nel relativo contratto che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale.

Art. 9

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Relativamente alle entrate aventi natura tributaria, gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ad avere i requisiti stabiliti dalle legge e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Qualora non sia ritenuto opportuno gestire direttamente l'attività di cui al presente articolo, la stessa può essere oggetto di affidamento a terzi secondo quanto prevede l'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 ovvero di gestione nelle forme associate di cui agli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 08.06.1990 n. 142.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di gestione in affidamento o in forma associata, si conformeranno alle norme contenute nel presente regolamento e troveranno ulteriore disciplina nel relativo contratto che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale.

Art. 10

Autotutela

1. Il funzionario responsabile dell'entrata e/o del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - Probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - Valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 11
Dilazioni di pagamento

1. Per le somme dovute al Comune, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione di leggi o dei regolamenti indicati al precedente art. 1, comma 3, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni nei limiti seguenti:
 - Durata massima: trenta mesi;
 - Decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o dai regolamenti indicati al precedente articolo 1;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

Art. 12
Forme di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate comunali avviene:

- Quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- Quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Art. 13
Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 14
Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 20.000 complessive.
2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed altri accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 15
Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471-472-473 del 28/12/1997, sono graduate con apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 4.

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano alle entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.